



**Confederazione Nazionale dell'Artigianato  
e della Piccola e Media Impresa**  
**Associazione di Viterbo e Civitavecchia**

# **Regolamento Attuativo dello Statuto CNA Associazione di Viterbo e Civitavecchia**

approvato nella Direzione Territoriale del 03/05/2017

### **Art. 1 - Competenza**

1. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, la CNA Associazione di Viterbo e Civitavecchia si dota di un proprio regolamento attuativo dello Statuto medesimo e rispondente ai principi in esso contenuti.
2. Il presente regolamento riguarda direttamente CNA Associazione di Viterbo e Civitavecchia e gli enti e le società di sua emanazione o di sua proprietà, nonché i Mestieri, le Unioni, i Raggruppamenti di Interesse e CNA Professioni, per la parte in cui la disciplina del loro funzionamento e della loro struttura, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto Nazionale, ha rilevanza per l'intero sistema CNA.

### **Art.2 - Approvazione**

1. Il regolamento è approvato dalla Direzione Territoriale con voto favorevole di almeno il 50% + 1 dei presenti.
2. Eventuali variazioni al regolamento sono approvate dalla Direzione Territoriale con la stessa maggioranza.

### **Art.3 - Le norme integrative**

1. Il presente regolamento è integrato dal codice etico della CNA, i cui principi, norme e procedure, costituiscono parte integrante dello stesso. Il codice etico (2° parte) riguarda la prevenzione dei reati da parte dei dirigenti e dipendenti della CNA ai sensi e, per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, integra il presente regolamento, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 17 nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti di CNA Associazione di Viterbo e Civitavecchia e degli enti e delle società di sua emanazione o di sua proprietà.
2. Il presente regolamento è integrato anche da quanto disposto in apposito Regolamento Uso del Marchio CNA.

### **Art. 4 – Assemblea – convocazione - rappresentanza e quorum**

1. L'Assemblea è convocata annualmente dal Presidente su decisione della Presidenza Territoriale. Essa è convocata in prima ed, eventualmente, seconda convocazione con preavviso di almeno otto giorni dalla data stabilita. La convocazione deve essere formulata con l'indicazione della data, dell'ora, dell'indirizzo e dello specifico ordine del giorno. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza Territoriale.
2. L'Assemblea delibera, di norma, sui temi posti all'ordine del giorno; eccezionalmente ed esclusivamente su proposta della Presidenza di CNA Viterbo e Civitavecchia può deliberare su argomenti non previsti dall'ordine del giorno. L'Assemblea delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 30% dei presenti. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente di CNA Viterbo e Civitavecchia, coadiuvato dalla Presidenza Territoriale e dal Segretario Territoriale. Il Presidente può delegare, per motivi di impedimento o di opportunità, la Presidenza dell'Assemblea ad altri componenti la Presidenza o, in seduta pubblica, anche al Segretario Territoriale.

4. Il Presidente propone le modalità di conduzione del dibattito e regola il medesimo garantendo il diritto di espressione di ogni componente l'Assemblea. Propone le modalità di votazione delle delibere e degli emendamenti alle medesime. Pone in votazione eventuali mozioni circa l'ordine dei lavori. Può, in accordo con la Presidenza, sospendere temporaneamente la seduta. Dichiara la conclusione dei lavori, d'accordo con la Presidenza.
5. L'Assemblea Territoriale deve essere prontamente convocata dal Presidente allorché ne faccia richiesta almeno 2/5 dei suoi componenti.
6. Le decisioni dell'Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte con la presenza di almeno il 25% dei suoi componenti e con una maggioranza di almeno il 50% + 1 dei presenti.
7. L'elezione degli organi è valida quando siano presenti almeno la metà + 1 degli aventi diritto, in seconda e terza convocazione potrà validamente deliberare con la presenza del 20% dei componenti.
8. La composizione dell'Assemblea, come da art. 11 dello Statuto, è determinata come segue. Sono componenti dell'Assemblea:
  - a) I Presidenti in carica delle istanze zonali dell'Associazione
  - b) I Presidenti in carica delle Unioni Territoriali
  - c) I Presidenti della CNA Pensionati e dei raggruppamenti di interesse
  - d) Un numero di titolari di imprese e di pensionati, eletti ogni quattro anni dalle Assemblee delle istanze zonali e dalle Unioni territoriali pari al quadruplo di quelli indicati ai tre punti precedenti

Un terzo dei membri di cui al punto precedente è indicato dalle Assemblee territoriali delle Unioni

Ogni Assemblea delle Istanze zonali, delle Unioni o dei Mestieri dovrà garantire la elezione dei delegati all'Assemblea di CNA Viterbo e Civitavecchia rispettando la proporzionalità diretta con il numero degli associati iscritti in ogni istanza zonale e in ogni Unione o Mestiere.

Ad ogni mestiere organizzato viene assicurata la presenza in Assemblea di almeno 1 rappresentante, indipendentemente dal numero degli associati.

Si assume convenzionalmente che la CNA Pensionati ha diritto al 10% dei componenti di espressione delle Unioni.
9. L'Assemblea è costituita per almeno il 20% da imprenditrici che possono essere elette dai Raggruppamenti di Interesse, dalle Unioni Territoriali o dalle Istanze zonali.
10. I componenti di diritto decadono immediatamente al decadere del motivo del diritto e vengono automaticamente sostituiti.
11. I componenti dell'Assemblea di CNA Viterbo e Civitavecchia decadono immediatamente qualora non risultino iscritti. Decadono inoltre in caso di provvedimenti disciplinari.
12. I componenti che per qualsiasi motivo non possono più far parte dell'Assemblea vengono sostituiti alla successiva Assemblea annuale.

#### **Art.5 – Le Unioni e i Mestieri**

1. Al fine di migliorare rappresentanza, attrattività, relazione e legame con le imprese CNA ha scelto la strada della valorizzazione dei Mestieri.
2. I Mestieri, le Unioni sono solo in due livelli: territoriale o regionale e nazionale; i Raggruppamenti di interesse generalmente sono negli stessi due livelli indicati salvo diversa decisione assunta tra territorio e regionale.

3. La scelta del livello territoriale per quanto riguarda Raggruppamenti ed Unioni è definita con specifico accordo territoriale tra CNA Regionale e le CNA Territoriali.
4. La CNA Associazione di Viterbo e Civitavecchia valutando ed indicando anche criteri numerici e/o qualitativi, con delibera della Direzione Territoriale:
  - a) decide quali mestieri costituire ufficialmente fra quelli individuati a livello nazionale;
  - b) decide se attivarne altri in base a caratteristiche peculiari dell'economia del territorio, chiedendo autorizzazione a CNA Nazionale, indicando l'Unione di riferimento.;
  - c) tenuto conto dell'accordo tra CNA LAZIO e le CNA TERRITORIALI decide quali Unioni attivare tra quelle individuati a livello nazionale
  - d) stabilisce la composizione numerica degli organi dei Mestieri e delle Unioni in relazione alla consistenza associativa e alle diversificate tipologie di mestieri rappresentati
5. Il Presidente di ciascuna Unione, convoca e presiede gli organi.
6. Gli organi delle Unioni e dei Mestieri debbono essere in ogni caso convocati quando ne faccia richiesta un terzo dei componenti dell'organo.
7. In caso di persistente mancato funzionamento degli organi dell'Unione e del Mestiere ovvero di gravi impedimenti al corretto funzionamento degli stessi, Il Presidente di CNA Viterbo e Civitavecchia, su conforme parere della Direzione, può procedere alla convocazione degli organi. In caso di impossibilità a ripristinare un corretto e normale funzionamento dell'Unione e/o del Mestiere, il Presidente di CNA Viterbo e Civitavecchia procede a convocare gli organi per il rinnovo della Presidenza di Unione o di Mestiere o per la nomina del nuovo Presidente dell'Unione o Portavoce di Mestiere. Il Presidente di CNA Viterbo e Civitavecchia può, in ogni caso, procedere alla revoca delle deleghe.
8. Nel caso in cui i mestieri non vengano costituiti ufficialmente, ma vengano valorizzati all'interno dell'Unione di appartenenza, il Presidente dell'Unione Territoriale, sentita la Presidenza CNA, indicherà ogni 4 anni il portavoce territoriale di mestiere individuato per le istanze superiori.

#### **Art. 6 – Il Piano strategico quadriennale**

1. Entro sei mesi dall'inizio del mandato la CNA Viterbo e Civitavecchia elabora il piano strategico territoriale quadriennale che verrà proposto dalla presidenza insieme al segretario territoriale e approvato dalla Direzione Territoriale.
2. Il piano strategico può essere sottoposto alla valutazione della Direzione Territoriale e, su proposta della Presidenza e d'intesa con il Segretario Territoriale, può essere modificato e integrato.

#### **Art. 7 - Assemblea Territoriale Elettiva Convocazione**

1. L'Assemblea Territoriale quadriennale, elettiva delle cariche di CNA Viterbo e Civitavecchia, è convocata in forma scritta dalla Presidenza con preavviso di almeno 15 gg e con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'incontro sia per la prima che, occorrendo, per la seconda convocazione; la comunicazione dovrà inoltre sinteticamente gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi i telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro dell'Assemblea ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza Territoriale.

2. Almeno 15 giorni prima della convocazione, la Presidenza Territoriale deve ricevere i nominativi dei componenti eletti e di diritto, con relativi indirizzi, postali e-mail e fax, da parte delle Unioni Territoriali, dei Raggruppamenti di interesse costituiti, delle Sedi Zonali, del Coordinamento territoriale CNA Pensionati.
3. La Presidenza Territoriale, nel convocare l'Assemblea elettiva, indica i rapporti di rappresentatività di ogni singola Sede Zonale, Mestiere o Unione e Raggruppamento di interesse in coerenza e corrispondenza al dettato dello Statuto, sulla base degli iscritti dell'anno precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea in sede elettiva.
4. I membri della Presidenza in carica sono componenti di diritto della nuova Assemblea che si forma per la fase elettiva e concorrono all'elezione degli organi. Per tale motivo gli stessi membri, se non delegati dal territorio o non rieletti in Presidenza, decadono dopo l'avvenuta elezione del Presidente e in tal caso non fanno parte dell'Assemblea eletta in sede dal rinnovo quadriennale.

#### **Art 8 - Raggruppamenti di interesse**

1. La Direzione Territoriale decide quali Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA NAZIONALE vengono costituiti a livello territoriale.
2. Nel caso in cui i Raggruppamenti di Interesse, per dimensioni e/o scelta territoriale, non vengono costituiti attraverso assemblee elettive:
  - a. La CNA a livello territoriale individua e nomina nella sua assemblea elettiva il Presidente Territoriale per ogni specifico Raggruppamento, che decide di attivare e, se lo ritiene opportuno, gli affianca un comitato esecutivo da 3 a 9 membri.

#### **Art. 9 - Candidature**

L'Assemblea Elettiva elegge ogni 4 anni il Presidente, la Presidenza, la Direzione Territoriale.

#### **Requisiti**

1. Ai massimi organi rappresentativi possono accedere esclusivamente imprenditori, titolari o legali rappresentanti di società, o amministratori con deleghe operative, di cui sia noto e certo, per storia ed esperienza, il legame con il sistema associativo CNA.
2. In particolare il Presidente Territoriale dovrà essere scelto tra imprenditori in attività che, per almeno 2 anni, abbiano fatto parte degli organi dell'Associazione, delle Unioni, dei Mestieri, dei Raggruppamenti di interesse, delle Sedi Zonali, così come previsti dalla Statuto.
3. Oppure il Presidente Territoriale può essere scelto tra personalità imprenditoriali il cui prestigio e capacità di rappresentanza all'interno e all'esterno della CNA siano tali da produrre una evidente valorizzazione del sistema confederale.
4. Sono esclusi dai vertici dell'Associazione quanti non corrispondano ai requisiti del codice etico o quanti, siano incorsi in condanne definitive per reati dolosi o siano sottoposti a procedura concorsuale.

#### **Modalità di costruzione delle candidature e criteri per la composizione degli organi**

1. L'Assemblea in sede elettiva nomina, fra i propri componenti, il Collegio Elettorale che è composto da un numero minimo di tre membri ad un massimo di sette membri che abbiano dimostrato costante atteggiamento di obiettività e di equilibrio.
2. Nessun componente il Collegio Elettorale può essere candidato alle cariche oggetto delle proposte avanzate dal Collegio stesso all'Assemblea in sede elettiva.

3. Il Collegio, nel proporre le candidature per il Presidente Territoriale, la Presidenza e la Direzione Territoriale, opera al fine di ricercare una soluzione unitaria da sottoporre alla votazione dell'Assemblea in sede elettiva anche attraverso consultazioni dirette in forma collegiale con i singoli componenti l'Assemblea medesima.

#### **Art. 10 – Sedi Zonali**

1. La Direzione Territoriale delibera quali Sedi Zonali costituire.
2. Le Assemblee in sede elettiva delle Sedi Zonali sono convocate dal Presidente della Sede Zonale con le modalità di cui al precedente art. 7 e con il seguente ordine del giorno:
  - a) Relazione del Presidente uscente;
  - b) Elezione del Presidente e della Presidenza della Sede Zonale;
  - c) Elezione dei componenti dell'Assemblea Territoriale.
3. L'Assemblea della Sede Zonale è presieduta dal Presidente, coadiuvato dalla Presidenza uscente;
4. Assemblee delle Sedi Zonali per le quali non è istituito l'organo sono convocate dalla Presidenza Territoriale che provvede anche alla nomina della Presidenza dell'Assemblea in sede elettiva;
5. L'Assemblea in sede elettiva può procedere alle elezioni quando il numero dei presenti, aventi diritto di voto, è di almeno cinque volte superiore al numero degli eleggendi all'Assemblea Territoriale di espressione della Sede Zonale;

#### **Art. 11 - Direzione Territoriale**

1. La Direzione Territoriale è convocata dal Presidente, su conforme delibera della Presidenza Territoriale, con un preavviso di almeno 6 giorni dalla data di riunione, salvo urgenze. La convocazione deve contenere, oltre a luogo e data, l'ordine del giorno e la specifica di prima ed eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telegramma, telefax e posta elettronica) ed inviato agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Direzione ha comunicato alla segreteria della Presidenza Territoriale della CNA.
2. La Direzione, a norma del vigente Statuto, può anche essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La richiesta deve essere in tal caso inoltrata per iscritto al Presidente, il quale provvederà all'espletamento delle formalità previste dal presente articolo.
3. Per la validità delle deliberazioni della Direzione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica in prima convocazione e di un 1/3 in seconda convocazione.
4. Il Presidente presiede la Direzione, constata il diritto dei presenti a partecipare alle riunioni e la validità della costituzione della Direzione stessa.
5. In caso di impedimento del Presidente le formalità di convocazione ed i compiti di presidenza della Direzione verranno svolti da uno dei Vice Presidente al quale il Presidente potrà altresì delegare l'esercizio di tali funzioni ove lo ritenga per ragioni di opportunità.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto cui accede il Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
7. La Direzione delibera di norma con voto palese, salvo non venga richiesto il voto segreto da almeno il 30% dei presenti e aventi diritto al voto. Il voto è sempre segreto quando la delibera riguarda questioni riferite a persone.
8. Delle decisioni della Direzione viene redatto verbale a cura del Segretario Territoriale, ovvero da altro soggetto designato dallo stesso Segretario Territoriale, che poi lo trascrive su apposito libro.

9. La Direzione Territoriale è costituita per almeno il 20% da imprenditrici che possono essere elette dai Raggruppamenti di Interesse, dalle Unioni Territoriali o dalle Sedi Zonali.

#### **Art. 12 Presidenza Territoriale**

1. La Presidenza è composta, di norma, da un numero dispari di componenti, incluso il Presidente, non inferiore a tre e non superiore a sette. Il numero dei componenti la Presidenza è stabilito dall'Assemblea in sede elettiva all'atto della nomina.
2. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti la Presidenza, si provvede alla loro sostituzione a norma del successivo art. 15.
3. Se invece, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei componenti la Presidenza, l'intera Presidenza stessa si intenderà decaduta e sarà convocata l'Assemblea in sede elettiva per dar luogo a nuove elezioni secondo quanto previsto dal precedente art. 7.
4. La Presidenza è convocata dal Presidente mediante avviso di convocazione, almeno tre giorni prima della data stabilita, che può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) agli indirizzi anche informatici ed ai numeri che ciascun membro della Presidenza ha l'onere di comunicare alla segreteria della Presidenza.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. Ai lavori della Presidenza potranno essere invitati coloro che rappresentano l'Associazione in organismi di enti e società esterne pubbliche e/o private (Istituti di Credito, Camera di Commercio, Aziende Municipalizzate, Presidenza e Direzione Nazionale CNA, ecc..) ove lo si ritenga opportuno al fine di consentire loro un più compiuto svolgimento del relativo mandato.
7. La Presidenza è validamente costituita ed atta a deliberare a maggioranza con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto cui accede il Presidente.
8. Delle decisioni della Presidenza viene redatto verbale a cura del Segretario Territoriale, che lo trascrive su apposito libro.
9. La Presidenza Territoriale è costituita per almeno il 20% da imprenditrici che possono essere elette dai Raggruppamenti di Interesse, dalle Unioni Territoriali o dalle Sedi Zonali.

#### **Art. 13 - Deleghe**

1. Il Presidente può attribuire ai vicepresidenti, o a imprenditori esterni alla Presidenza con particolari esperienze, una o più deleghe inerenti le materie di intervento della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

#### **Art. 14 - Segretario Territoriale**

1. Al fine di concretizzare la previsione suggerita all'articolo 16 comma 3 dello statuto, per l'incarico di Segretario Territoriale, si indica una durata massima di due mandati pieni e consecutivi, salvo espressa deroga approvata dalla Direzione Territoriale, con la maggioranza di 2/3.

#### **Art. 15 - Decadenza dagli Organi**

1. I componenti degli Organi confederali previsti dallo Statuto, decadono automaticamente dalla carica nei casi in cui si verificano le seguenti condizioni:
  - a. perdita dello status giuridico di imprenditore o degli altri requisiti necessari per ricoprire la carica;

- b. perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio della CNA a qualunque livello associato;
  - c. quando sono incorsi in provvedimenti sanzionatori stabiliti dal Collegio dei Garanti o dal Collegio Nazionale dei Garanti.
2. In caso di non partecipazione senza giustificazione per tre volte di seguito alle riunioni degli Organi confederali è prevista la decadenza, che dovrà essere dichiarata dall'organo medesimo nella riunione successiva. In tal caso, per i componenti la Presidenza e la Direzione Territoriale si dovrà provvedere al reintegro sostitutivo in occasione della prima riunione dell'Assemblea Territoriale.
  3. I Presidenti delle sedi Zonali e delle Unioni Territoriali, componenti di diritto della Direzione Territoriale, decadono di diritto e con effetto immediato dalla Direzione stessa nel momento in cui essi, per qualsiasi ragione, cessino dall'incarico di Presidente.
  4. L'Assemblea Territoriale della CNA, nella sua prima riunione successiva alle automatiche decadenze di cui sopra, provvederà all'elezione di altrettanti nuovi membri di Direzione Territoriale, da scegliersi tra i Presidenti di strutture analoghe a quelle dei decaduti, mantenendo inalterata la composizione della Direzione per quanto riguarda le presenze numeriche di Presidenti delle Sedi Zonali e delle Unioni Territoriali.

#### **Art. 16 - Cumulo delle cariche**

1. La carica di Presidente Territoriale è incompatibile con quella di Presidente di Sede Zonale o di Unione Territoriale.
2. Nell'affidamento degli incarichi, sia all'interno della CNA di Viterbo e Civitavecchia, sia nel Sistema CNA che in altri enti, istituzioni ed organismi, la Presidenza e la Direzione si attengono al criterio della integrità morale, della competenza, e dell'esperienza, evitando che si verifichi un eccessivo cumulo di incarichi sulla stessa persona.

#### **Art. 17 – Sanzioni disciplinari**

1. Il Collegio dei Garanti delibera, su richiesta della Direzione Territoriale, in relazione ai comportamenti tenuti dai singoli associati, dai dirigenti o membri degli organismi associativi, in violazione dello Statuto, del presente Regolamento, de codice etico.
2. Il Collegio dei Garanti determina, secondo criteri e finalità di equità e di ragionevolezza, le sanzioni da applicare ai singoli associati e ai dirigenti del Sistema CNA di Viterbo e Civitavecchia, nelle predette ipotesi. Le sanzioni applicabili sono le seguenti:
  - a) avvertimento
  - b) richiamo scritto;
  - c) sospensione dal rapporto associativo;
  - d) sospensione dall'incarico associativo o dall'organo di appartenenza;
  - e) decadenza dagli organi;
  - f) espulsione.
3. Alla concreta applicazione delle sanzioni stabilite dal Collegio dei Garanti provvede la Direzione Territoriale la quale può conferire di volta in volta apposito incarico, ai fini della attuazione della decisione, al Presidente Territoriale.
4. Avverso le decisioni del Collegio dei Garanti è consentito il ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti.



#### **Art. 18 - Bilanci tipo**

1. Il bilancio di CNA di Viterbo e Civitavecchia è strumento di informazione per l'intero sistema CNA e per i terzi. Esso è redatto secondo uno schema unico, approvato dalla Presidenza Nazionale. CNA di Viterbo e Civitavecchia è tenuta a redigere i bilanci secondo i principi di veridicità, trasparenza e continuità, al fine di fornire al sistema ed ai terzi informazioni veritiere e corrette sullo stato patrimoniale ed economico dell'associazione.
2. La CNA di Viterbo e Civitavecchia, su specifica richiesta di CNA Nazionale, dovrà obbligatoriamente fornire i bilanci dei sistemi societari partecipati, nonché delle Società di emanazione o promosse di suo interesse.
3. Il bilancio consuntivo di CNA di Viterbo e Civitavecchia, con la relativa, obbligatoria, relazione dei revisori dei conti, è approvato con le modalità previste nello Statuto all'articolo 24.
4. A livello nazionale è istituita una struttura di sistema che:
  - a) è composta da alcuni esperti nazionali, da alcuni specialisti presenti nelle strutture territoriali, ed opera con il supporto di una società di Audit, che può essere chiamata ed autorizzata anche ad un intervento diretto.
  - b) svolge funzioni di certificazione, di ispezione ordinaria, di ispezione straordinaria; le funzioni, di verifica o ispezione, potranno essere esercitate anche avvalendosi di CNA Regionale attraverso espressa delega. All'approvazione del Bilancio Consuntivo della CNA di Viterbo e Civitavecchia è prevista la partecipazione con parere consultivo dell'apposita struttura di Sistema.
5. Per CNA Associazione di Viterbo e Civitavecchia e per le società potranno essere richieste, ad integrazione dei bilanci, informazioni qualitative (es. la tipologia dei contratti applicati e dei collaboratori).
6. L'omissione della presentazione del bilancio consuntivo a CNA Nazionale entro il 30 Novembre, la mancata predisposizione ed invio di un bilancio consolidato quando richiesto o la mancata istituzione del collegio dei revisori, anche per un solo esercizio, implica:
  - a) l'ispezione della "struttura di sistema";
  - b) l'impossibilità di partecipare alla assemblea annuale;
  - c) applicazione sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 € trattenuta dalle quote di adesione.
7. L'apposita struttura di Sistema può effettuare ispezioni e verifiche nel corso dell'esercizio concordandone i tempi.

#### **Art. 19 - Il simbolo ed il logo**

1. Ci si attiene a quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento Nazionale.

#### **Art. 20 – Norme di rinvio**

1. Il presente Regolamento è attuativo dello Statuto della CNA di Viterbo e Civitavecchia approvato alla Direzione Territoriale nella seduta del 03/05/2017.
2. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto, del Codice Civile e delle altre leggi applicabili in materia.